



Comune di Mentana
Città metropolitana di Roma Capitale

Settore Polizia Locale e Sicurezza

ORDINANZA N. 113 / 2017 DEL 08/09/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO IN VIA SAN GIORGIO E VIA MONTEROTONDO -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, nel periodo scolastico lo spazio antistante la scuola primaria Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” sita in Via S. Giorgio, in considerazione dell'elevato numero di scolari e genitori che vi transitano e vi sostano durante l'orario di entrata ed uscita, è soggetto a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta temporanea e pedoni, con il crearsi di situazioni di reale pericolo per le persone;

Considerato che sia Via San Giorgio che Via Monterotondo, nel tratto di accesso a Via S. Giorgio, sono strade pubbliche, poste nel centro abitato, a senso unico di marcia, caratterizzate da ridotte dimensioni in larghezza e dalla totale mancanza di marciapiedi;

Recepito le segnalazioni dei cittadini residenti nella zona che spesso lamentano difficoltà ad accedere od uscire con i veicoli dalle proprie abitazioni, nonché le ripetute richieste per una maggiore sicurezza dei pedoni, pervenute dai genitori degli alunni che sostano davanti all'ingresso della scuola o nelle immediate vicinanze, per il tempo necessario affinché i figli entrino nel plesso scolastico oppure escano dallo stesso;

Ravvisata la necessità di assicurare la regolarità dei flussi degli scolari, individuando una fascia oraria atta a consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla scuola, mediante interdizione del transito veicolare nei tratti di strada in questione nelle giornate di svolgimento delle lezioni;

Atteso che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei veicoli e pedoni, in una zona in cui la forte concentrazione di questi ultimi in alcune fasce orarie rappresenta un problema per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;

Sentito a riguardo il parere del Sindaco che condivide il presente provvedimento;

Visto il vigente assetto organizzativo del Comune di Mentana approvato, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 19/06/2017 che affida allo scrivente Comando la competenza ad emettere provvedimenti in materia di circolazione e sosta dei veicoli;

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 e 39 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 116, del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli locali;

ORDINA

- che nelle sotto elencate vie:

- **VIA MONTEROTONDO** (tratto compreso tra Via Amendola e l'intersezione con via san Giorgio);
- **VIA SAN GIORGIO;**

siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

- istituzione temporanea, dal lunedì al venerdì, per tutti i giorni del calendario scolastico, del DIVIETO DI TRANSITO, mediante l'installazione di adeguata segnaletica verticale indicante “**divieto di transito**” (Fig. II. 46) art. 116, integrata da pannello aggiuntivo di validità “08:00 – 09:00” e “16:00 – 17:00”, conforme al modello II 3/d di cui all'art. 83 secondo quanto prescritto con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli adibiti al trasporto scolastico, i mezzi di soccorso, i veicoli di polizia, i veicoli al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno e quelli al servizio dei residenti in Via S. Giorgio e Via Monterotondo.

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro provvedimento afferente alla via o tratto di via sopra indicato ed in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Online nonché installazione della prescritta segnaletica in loco.

Che l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, venga effettuata secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di espletare i dovuti controlli ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia del presente atto viene inviato a:

- **SETTORE LL.PP. E AMBIENTE** (per la realizzazione della segnaletica stradale);
- **SIGNOR SINDACO;**
- **DIRIGENTE DELLA SCUOLA “CITTA' DEI BAMBINI”;**
- **STAZIONE CARABINIERI MENTANA;**
- **CENTRALE OPERATIVA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giampietro Galìè